

Spett. Camera di Commercio  
Industria, Agricoltura ed Artigianato  
di MODENA  
(Registro delle imprese)

**RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
AI SENSI DELL'ART. 182 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE  
E LA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Il sottoscritto **MARIO ROSSI**, nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ (RE), C.F.: \_\_\_\_\_, in qualità di liquidatore e socio  
accomandatario della Ditta **COSMO SAS di ROSSI & C.** in liquidazione con sede in  
Via \_\_\_\_\_ (MO) C.F.: \_\_\_\_\_ e P.I.: \_\_\_\_\_, intendo  
continuare l'attività di commercio di materiali per l'edilizia e volendo, per ciò, conclusivamente  
revocare la messa in liquidazione della **COSMOS.a.s.**

presenta

**istanza** per l'omologazione di accordo per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis  
L.F. prevedendo il loro pagamento integrale, secondo le modalità più oltre documentate.

**1. Origini e vicende della società.**

Con atto notaio Mauro Smeraldi di Sassuolo (MO), in data \_\_\_\_/1994, è stata costituita fra i  
Sigg. ri **MARIO ROSSI** e **ANNA BIANCHI** una S.a.s. con la ragione sociale  
"**COSMO DI BIANCHI ANNA & C. S.A.S.**" con sede a \_\_\_\_\_ (RE), Via  
\_\_\_\_\_- C.F.: \_\_\_\_\_, capitale sociale € 10.000.000.=, socio  
accomandatario era Sig.ra **ANNA BIANCHI** con il 15% e socio accomandante Sig.  
**MARIO ROSSI** con l'85%, società nata dall'attività trentennale del Sig. **MARIO  
ROSSI** quale rappresentante nel settore ceramico; la sig.ra **ANNA BIANCHI**, compagna  
di vita dell'esponente, non ha mai, in realtà, avuto parte attiva nella gestione.

L'oggetto sociale era principalmente (ed è rimasto) l'acquisto, la commercializzazione,  
distribuzione, esportazione ed importazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e  
rivestimenti, articoli in ceramica, accessori per bagno e per la casa, nonché materiali di  
qualsiasi tipo, per l'arredamento e l'edilizia in genere.

Con atto notaio \_\_\_\_\_ (MO) in data \_\_\_\_/1997 e, dunque, quasi nove  
anni or sono, è stata modificata la ragione sociale, la qualità dei soci e la rappresentanza  
(rendendola aderente alla realtà) come segue:

- ragione sociale " **COSMO DI ROSSI MARIO E C. S.A.S.**"
- socio accomandatario il Sig. **MARIO ROSSI** (85%)
- socio accomandante la Sig.ra **ANNA BIANCHI** (15%)
- l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi spettano al solo socio accomandatario il Sig. **MARIO ROSSI** per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Nel 1999 la società ha trasferito la propria sede a \_\_\_\_\_ (RE), Strada \_\_\_\_\_

Con atto notaio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_/2000, ha trasferito la propria sede sociale a \_\_\_\_\_ (MO), via \_\_\_\_\_, in seguito spostata in Via \_\_\_\_\_

Con atto notaio \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2004, la società è stata posta in liquidazione con la nomina a liquidatore del rag. ....

Con atto notaio \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2005, è stato nominato liquidatore il sig. **MARIO ROSSI** che ha inteso assumere in prima persona - davanti a tutti - la responsabilità della sua attività e "procedura".

In data \_\_\_\_\_ 2005 la società ha trasferito la propria sede a \_\_\_\_\_ (MO), in Via \_\_\_\_\_

## 2. L'attività, la struttura organizzativa e le cause della crisi

L'attività principale della società a partire dal 1994, è consistita nel commercio di materiali per l'edilizia nei Paesi oltre oceano, Europa dell'Est e Italia facendo produrre le piastrelle presso le ceramiche di Sassuolo (MO) con marchio proprio ("COSMO").

La struttura commerciale della società era interamente affidata al socio accomandatario, Sig. **MARIO ROSSI**, con esperienza trentennale nel settore ceramico in qualità di agente, il quale era coadiuvato da due impiegate specializzate in lingue estere, una che seguiva l'amministrazione e due magazzinieri oltre a numerosi agenti sui differenti mercati.

L'attività commerciale fino al 31/12/2001 si è svolta regolarmente senza particolari problemi. Dopo tale data, essendo concentrati gli affari principalmente negli Stati Uniti, ha risentito dei contraccolpi dovuti a quel tragico evento dell'11 settembre 2001.

I principali problemi sono stati dati dalla cresciuta difficoltà nel collocare il materiale mentre si è stati costretti a concedere sulle forniture fatte, e su quelle da fare, lunghe dilazioni di pagamento: donde, sia pure contingenti, gravi difficoltà nella "liquidità" dell'azienda.

### 3. Situazione patrimoniale al 30 aprile 2006.

Nel patrimonio aziendale non esistono beni immobili ma solamente crediti v/clienti e v/banche come da "attività" più oltre elencate, in quanto l'unico immobile, di cui al contratto di *leasing* immobiliare n. [redacted] della [redacted] con sede a [redacted], è stato ceduto - doc. n. 1 e doc. n. 1bis - alla **KERA SPA** [redacted], in data [redacted] /2004, al prezzo di € 1.650.000,00; di tale prezzo euro 443.093,94 sono stati trattenuti da **KERA SPA** stessa in conto del suo avere in cambio del rilascio di quietanza - doc. n. 2 - dell'assegno protestato n. [redacted] della Banca Popolare dell'Emilia Romagna fil. di [redacted] di € 400.000,00 - doc. n. 3 - assegno dato a garanzia e che non doveva mai essere presentato all'incasso per precisi accordi fra le parti: le circostanze sono all'esame del Giudice Penale e di quello Civile perchè l'esponente assume che tale prezzo non è stato liberamente convenuto.

A. Crediti v/clienti (v. più oltre):

B. Portafoglio effetti: non esistono effetti cambiari in portafoglio da incassare;

C. Beni mobili: i modesti beni mobili di arredo della società sono stati venduti nel corso del 2005 (in ragione di quanto ora premesso: "cessione" dell'immobile);

D. Debiti assistiti da garanzia ipotecaria:

l'unico (apparente) debito è quello della **KERA SPA** [redacted] per € 297.275,00 che ha iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile del socio accomandatario Sig. **MARIO ROSSI**, immobile del valore di € 984.000,00, come da perizia allcgata (doc. n. 4).

E. Debiti privilegiati:

l'unico debito privilegiato - privilegio speciale sui beni oggetto di commercio - è quello dell'Erario c/I.V.A. per € 48.633,00 (peraltro non esistono i beni su cui far valere il privilegio)

F. I debiti chirografari ammontano complessivamente ad € 1.149.330,00, come dal seguente prospetto:

a. [redacted]

fil. [redacted] (MO)	€	[redacted]	
b. [redacted]			
[redacted] (MO)	€		
c. [redacted]			
[redacted] (MO)	€		
d. <del>XXX</del> [redacted]			
[redacted] (MO)	€		
e. E [redacted]	€		
f. <del>XXX</del> [redacted]			
[redacted] (MO)	€		
g. KERA SPA			
[redacted] (MO)	€	297.275,00	1.149.330,00

quest'ultimo "debito" è elencato ma è - com'è noto - contestato con causa pendente davanti al Tribunale di Modena, sez. dist. di [redacted] (doc. n. 5); vanno aggiunte ad esso spese intimate per euro 17.027,76 (di non giustificato ammontare).

## ATTIVO

### A. Crediti v/clienti Italia

a. <del>XXX</del> [redacted]	€	3.261,00	
b. <del>XX</del> [redacted]	€	600,00	
c. <del>XXX</del> [redacted]	€	195,00	
d. KERA SPA [redacted]	€	12.793,00	
e. <del>XXX</del> [redacted]	€	4.051,00	20.900,00

### B. Crediti v/clienti estero (doc. n. 10)

a. <del>XXX</del> [redacted]	€	10.768,00	
b. <del>XX</del> [redacted]	€	1.985,00	
c. <del>XXX</del> [redacted]			
[redacted]	€	2.836,00	
d. <del>XXX</del> [redacted]			

	€	1.200,00	
e. <del>XXX</del>	€	6.487,00	
f. <del>XXX</del>			
	€	74.871,00	
g. Crediti v/clienti			
come da elenco allegato	€	506.900,00	605.047,00
(doc. n. 6)			

C. Crediti v/clienti

per fatture da emettere

a. <u>KERA SPA</u> (MO)	€	49.619,00	
(salvo il maggior dovuto)			
b. <del>XXX</del> (MO)	€	33.706,00	83.325,00
(salvo il maggior dovuto)			

I documenti sub. n. 11 (sentenza penale ) - 11 bis/ter (ipoteca con traduzione ), 11 quater (ipoteca con traduzione ), 11 quinquies (condanna penale ) rappresentano prova di provvedimenti ottenuti contro tre ditte debtrici polacche (con garanzie ipotecarie di riscossione).

D. Crediti v/banche 10.464,00

E. Crediti diversi :

a. Credito v/ <del>XXX</del>			
causa in corso	€	750.000,00	
(doc. n. 7 e doc. n. 7 bis)			
b. Credito v/Ceramica <del>XXX</del>			
causa in corso	€	27.500,00	
(doc. n. 8 e n. 8 bis)			
c. Credito v/Ceramica <del>XXX</del>			
causa in corso	€	12.500,00	
(doc. n. 9 e n. 9 bis)			
d. Credito v/ Ceramica <del>XXX</del>			
causa in corso	€	37.570,00	827.570,00
(doc. n. 10 n. 10 bis)			

TOTALE	-----	-----
		1.547.306,00
Svalutazione prudenziale dei crediti del 30% verso clienti (meno)		236.053,00
		-----
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.311.253,00</b>
		=====

Si precisa che, per prudenza, il credito v/ [redacted] Usa indicato per € 750.000,00 è stato iscritto per un terzo della richiesta formulata al Giudice e che gli altri crediti, per i quali si sono potuti indicare "a stralcio" solo alcuni "significativi" atti di causa, sono stati svalutati del 30%.

Sintesi del:

**PASSIVO**

Debiti v/banche	€	[redacted]
Debiti v/fornitori	€	[redacted]
Debito Erario c/Iva	€	[redacted]

<b>TOTALE PASSIVO</b>	-----	<b>1.197.693,00</b>
		=====

**4. Situazione economica.**

Poiché la società è in liquidazione dal [redacted] /2004, è stata svolta attività per incassare crediti e pagare debiti, nel preciso convincimento che, da un canto, fosse necessario fare "il punto" della situazione e dall'altro - con il conforto di tutti i creditori ad eccezione di KEPA - si sarebbe ripresa la normale attività.

Nel frattempo l'esponente continua ad operare nel settore delle ceramiche con la società [redacted], con sede a [redacted] (MO) [redacted] - C.F. e P.I.: [redacted] società di persone con medesimi soci, a significare che non v'è intento alcuno di sottrarsi ad obbligazioni sociali; a riprova esiste contratto di "trust" cui si sono vincolati l'immobile ed i mobili di arredo (di pregio) dell'abitazione dell'esponente, a garanzia di tutti i creditori (doc. n. 12).

In merito ai contenuti che può rivestire piano di (più formale) "concordato preventivo", è interessante ricordare una recente pronuncia secondo cui "non è contrario all'Ordinamento italiano l'istituto del trust, in forza della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con l. 364/1989. Può pertanto essere omologata la proposta di concordato misto, costituito dalla cessione dei beni della società concordataria e dall'impegno al pagamento di una percentuale aggiuntiva rispetto al risultato della liquidazione, rinveniente dalla cessione di beni di un terzo, necessari al realizzo della percentuale concordataria, beni costituiti in trust caratterizzato dalla nomina a trustee del commissario giudiziale della procedura ed avente quale espressa finalità la devoluzione di ogni ricavato dalla vendita degli immobili al soddisfacimento dei creditori in concordato" (Trib. Parma, 3 marzo 2005).

Pur intendendo proseguire nell'attività sopra descritta intrapresa, come si è detto, da oltre tre decenni, l'esponente ha parallelamente iniziato altra attività commerciale nel settore agro-alimentare dalla quale si ripromette di ottenere larghezza di risultati che potrebbero consentire la soddisfazione di tutte le posizioni debitorie in tempi largamente inferiori a quelli programmati e concordati.

#### 5. Elenco nominativo dei creditori:

a. Unicredit Banca				
	(MO)	€	394.275,00	doc. n. 15
b. Banca Agricola Mantovana				
	(MO)	€	22.269,00	doc. ti nn. 14 e 14 bis
c. Carisbo				
	(MO)	€	151.402,00	doc. n. 16
d. <del></del>				
	(MO)	€	270.877,00	doc. n. 13
e. Enel S.p.A.		€	5.220,00	
				844.043,00
f. <del></del>				
		€	8.012,00	
g. KERA SPA (contestato)				
	(MO)	€	297.275,00	
h. Erario c/Iva		€	48.363,00	353.656,00

TOTALE CREDITORI € 1.197.693,00

Con i nominativi di cui ai punti a, b, c, d, c, per € 844.043,00, che rappresentano il 70,47% dei creditori, sono stati raggiunti autonomi accordi di ristrutturazione dei debiti come da allegati nn. 13 - 14 e 14 bis - 15 - 16- 17.

**6. Valore dei beni del socio illimitatamente responsabile**

Il Sig. **MARCO ROSSI** ha messo a disposizione del ceto creditorio (doc. n. 12) l'immobile di sua proprietà sito in [redacted] - [redacted] (RE), unitamente a tutti gli arredi per un valore complessivo di € 1.650.000,00 di cui € 984.000,00, solo per l'immobile (allegata perizia: doc. n. 4).

L'immobile è gravato da ipoteca giudiziale di 1° grado a favore della Ditta **KEPA S.p.A.** (per quel decreto ingiuntivo opposto) ed è oggetto di un *trust* istituito a favore dei creditori (già ricordato doc. n. 12).

**7. Altri soci illimitatamente responsabili:**

non esistono altri soci illimitatamente responsabili oltre all'esponente.

**8. Piano di fattibilità:**

A fronte di debiti complessivi per € 1.197.693,00 la **COSMO S.a.s.** ha a disposizione i seguenti mezzi (elencazione specifica *supra*):

A. Crediti v/clienti	€	709.272,00	
B. Credito v/ <del>XXX</del> U.S.A.	€	750.000,00	
C. Credito v/Ceramica <del>XXX</del>	€	27.500,00	
D. Credito v/Ceramica <del>XXX</del>	€	12.500,00	
E. Credito v/ Ceramica <del>XXX</del>	€	37.570,00	
F. Crediti v/banche	€	10.464,00	1.547.306,00
			-----
		a dedurre svalutazione crediti	236.053,00
			-----

TOTALE CREDITI

1.311.253,00

(svalutati)

Si documenta l'istanza con la relazione della rag. [redacted] che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti nonché i seguenti documenti, con la precisazione che a quest'atto sono allegati solo i doc.ti nn. 13, 14 e 14 bis, 15 e 16 che attestano la raggiunta maggioranza di legge mentre gli altri documenti sono depositati presso la Cancelleria del Tribunale e, per quanto occorrer possa, presso lo Studio Legale [redacted]

[redacted] a disposizione per consultazione e copia:

- 1) comunicazione raccomandata 17/01/05 [redacted];
- 1 bis) contratto cessione *leasing* immobile;
- 2) quietanza di pagamento KEPA
- 3) assegno di euro 400.000,00 protestato;
- 4) perizia di stima immobile;
- 5) certificato della causa di opposizione a d.i. n. [redacted] 05 R.G. e n. [redacted] /05 R.G.;
- 6) comunicazione 09/05/06 dell'avv. [redacted] in ordine ai crediti per i quali si è già ottenuto titolo esecutivo;
- 7) documentazione relativa alla causa in corso contro <<<USA;
- 8) e 8 bis) documentazione relativa alla causa in corso contro <<< [redacted]
- 9) e 9 bis) documentazione relativa alla causa in corso contro Ceramiche <<< [redacted]
- 10) e 10 bis) documentazione relativa alla causa in corso contro Ceramiche <<< [redacted]
- 11) sentenza penale contro <<< [redacted]
- 11 bis) ipoteca contro <<< [redacted]
- 11 ter) traduzione ipoteca contro <<< [redacted]
- 11 quater) ipoteca con traduzione <<< [redacted]
- 11 quinquies) condanna penale contro <<< [redacted]
- 12) "trust";
- 13) accordo di ristrutturazione con <<< [redacted]
- 14) e 14 bis) accordo di ristrutturazione con BAM;
- 15) accordo di ristrutturazione con [redacted]
- 16) accordo di ristrutturazione con [redacted]
- 17) rateizzazione con [redacted]
- 18) estratto de "Il Solc e 24 Ore".

Due diverse sezioni del Tribunale di Milano hanno statuito l'una che anche i creditori "estranei" cioè non aderenti sono tenuti ai patti degli aderenti e l'altra l'opposto; nella fattispecie parte debitrice si propone di pagare tutti i creditori, nei tempi concordati, al 100%.

N.B.: Per coerenza con documentazione già versata in atti formali non sono stati modificati i conteggi esposti al 30 aprile 2006; in realtà la esposizione debitoria si è, nel frattempo, ulteriormente **ridotta**.

Con osservanza  
Il liquidatore di COSMO S.a.s.  
legale rappresentante  
MARCO ROSSI



residente a \_\_\_\_\_, Reggio Emilia, via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, unico altro socio della Cosmo di MARLO ROSSI e C. sas,

dichiara

la propria adesione all'atto in epigrafe, e per quanto occorre possa, ratifica, sia gli accordi raggiunti dal socio accomandatario sig. MARLO ROSSI sia l'operato dello stesso volto a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 182 bis L.F..

Il liquidatore istante si permette ricordare che gli ulteriori documenti a corredo sono già depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Modena e presso lo Studio Legale \_\_\_\_\_

Ciascuno per quanto di sua competenza sottoscrive

Con osservanza

Il liquidatore di Cosmo s.a.s.

legale rappresentante

MARLO ROSSI

Con osservanza

Socio accomandante

ANNA BIANCHI